

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

ESTRATTO

Art. 25 – Nucleo di Valutazione (modificato con decreto del Presidente n. 95 del 29/06/2020)

1. Il Nucleo di Valutazione (di seguito NdV), è l'organo deputato a sostituire i servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. n. 286/1999 ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al successivo comma 2. Esercita altresì le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1 del succitato D.Lgs. n. 286/1999 e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico. Tale organo è pertanto chiamato a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico attraverso l'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché attraverso l'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione dei possibili rimedi.
2. Il NdV esercita, in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa, le seguenti attività:
 - a) collabora in sede di predisposizione del sistema di misurazione e valutazione della performance e, ai fini della relativa approvazione, esprime in via preventiva apposito parere vincolante;
 - b) collabora in sede di predisposizione del piano della performance, contribuendo alla definizione degli indicatori utili per la valutazione della performance organizzativa;
 - c) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - d) comunica tempestivamente le eventuali criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - e) valida la Relazione sulla performance, verificando che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
 - f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 150/2009, nonché all'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del sopra richiamato D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - g) propone al Presidente della Provincia, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, la valutazione annuale del Segretario Generale e dei Dirigenti e l'attribuzione dei relativi premi;

- h) propone la metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative;
- i) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- j) verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- k) verifica i contenuti della Relazione predisposta annualmente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza; a tal fine, può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti;
- l) riceve le segnalazioni, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei casi di disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- m) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- n) riceve le segnalazioni, da parte del Responsabile della trasparenza, dei casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- o) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- p) utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa che individuale;
- q) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dell'Ente;
- r) assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice di comportamento ed il sistema di misurazione e valutazione della performance, verificandone il rispetto e l'attuazione da parte del Segretario Generale e dei Dirigenti e valutando i relativi risultati in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale;
- s) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione della pari opportunità;
- t) svolge qualsiasi altra funzione ulteriormente prevista dalla legge.

3. Il NdV della Provincia di Novara è costituito in forma collegiale con tre componenti, nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere. Nell'atto di nomina il Presidente della Provincia indicherà quale componente dovrà svolgere le funzioni di Presidente dell'organo. Nel medesimo provvedimento il Presidente della Provincia indicherà altresì la durata dell'incarico, che comunque non potrà superare i tre anni e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica. E' sempre facoltà del Presidente della Provincia procedere con provvedimento motivato alla revoca dell'incarico conferito. Analogamente i componenti del NdV hanno facoltà di rinunciare all'incarico, garantendo almeno

trenta giorni di preavviso, fatto salvo il diritto alla corresponsione delle competenze spettanti in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico. In caso di mancato rispetto del predetto termine di preavviso, l'Ente può applicare, in sede di liquidazione del compenso a saldo dell'attività prestata, una penale calcolata in misura proporzionale al mancato preavviso.

4. I componenti del NdV sono individuati a seguito di procedura di selezione comparativa avviata mediante pubblicazione di apposito avviso. A tal fine il Presidente della Provincia approva lo schema di avviso con proprio decreto, stabilendo i requisiti specifici di partecipazione ed il compenso previsto. La verifica in ordine alla regolarità delle domande pervenute e alla sussistenza dei requisiti richiesti verrà effettuata a cura dell'Ufficio Personale che, per il tramite del Dirigente, sottoporrà le risultanze dell'istruttoria al Presidente della Provincia per la valutazione comparativa dei curricula e la conseguente adozione del decreto di nomina. A tal fine il Presidente ha la facoltà di integrare l'attività istruttoria già espletata mediante lo svolgimento di un apposito colloquio con i candidati.
5. Ai fini della nomina i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) generali:
 - i. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - ii. godere dei diritti civili e politici;
 - iii. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
 - b) di competenza ed esperienza:
 - iv. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
 - v. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
 - b) di integrità:
 - vi. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale;
 - vii. non avere riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
 - viii. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del NdV o dell'Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato;
 - ix. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;

6. I componenti del NdV non possono essere nominati tra i dipendenti dell'Ente o tra soggetti che:
- rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
 - abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Ente nel triennio precedente la nomina;
 - si trovino, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;
 - precedentemente nominati quali componenti del Nucleo di Valutazione, abbiano rinunciato all'incarico,
 - cui sia stato revocato un incarico o non sia stata confermata una nomina presso l'Ente.
7. Ciascun componente del NdV può appartenere ad altri NdV, purché includendovi quello presso la Provincia di Novara, il numero complessivo degli incarichi rivestiti non superi il tetto massimo di tre. Ciascun componente del NdV è tenuto a segnalare immediatamente eventuali modifiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti di cui al precedente comma 6.
8. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il NdV ha accesso a tutti gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. Il NdV ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'Ente, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'Amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'Ente. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, il NdV effettua le opportune segnalazioni agli organi competenti.
9. Per l'esercizio delle funzioni di spettanza il NdV si avvale:
- a. del supporto del Segretario Generale e dei Dirigenti con funzioni referenti e di collaborazione amministrativa, utili all'espletamento della necessaria attività istruttoria;
 - b. del supporto del Dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'espletamento degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione;
 - c. del supporto dell'Ufficio Personale e degli Uffici preposti al controllo di gestione con funzioni di collaborazione tecnico-operativa.

Un dipendente addetto all'Ufficio Personale esercita le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Nucleo di Valutazione.

10. Il componente del NdV individuato quale Presidente dovrà esercitare le seguenti funzioni:
- a. coordinare l'attività del NdV e convocarne le riunioni;
 - b. proporre al Presidente della Provincia il programma annuale di attività del NdV, nonché le eventuali modifiche allo stesso;
 - c. relazionare periodicamente sull'espletamento delle mansioni di competenza del NdV;
11. E' facoltà del NdV stabilire autonomamente, al momento dell'insediamento, i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento, purché non in contrasto con la normativa vigente od il presente atto regolamentare.
12. Il NdV svolge la propria attività nei locali e con gli strumenti tecnologici messi a disposizione dall'Amministrazione. Le riunioni dell'organo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Analogamente le decisioni del NdV sono adottate a maggioranza dei suoi componenti. Le sedute del NdV sono verbalizzate a cura di un dipendente addetto all'Ufficio Personale. I verbali devono essere datati, numerati e sottoscritti da tutti i componenti che hanno preso parte alla seduta. Copia dei verbali sottoscritti deve essere trasmessa, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha avuto luogo la riunione, a cura del segretario verbalizzante, al Presidente della Provincia, al Segretario Generale e al Dirigente del Settore Risorse, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali. I verbali ed il materiale di lavoro dell'organo rimangono depositati presso l'Ufficio Personale. Il NdV riferisce periodicamente al Presidente dell'Ente, in merito all'espletamento delle mansioni di spettanza.
13. Costituiscono cause di decadenza dall'incarico:
- a. la reiterata mancata partecipazione, in assenza di adeguate giustificazioni, alle riunioni dell'organo;
 - b. le ripetute omissioni o ritardi nell'espletamento delle funzioni di spettanza;
 - c. l'accertata sussistenza di una causa di incompatibilità;
 - d. il venir meno dei requisiti di integrità di cui al comma 6;
- Costituiscono cause di decadenza dell'organo:
- a) la decadenza o rinuncia all'incarico di tutti i componenti;
 - b) le ripetute omissioni o ritardi nell'espletamento delle funzioni dell'organo di cui al precedente comma 2;
- La decadenza o la rinuncia all'incarico da parte di uno o due componenti non costituiscono cause di decadenza dell'organo. In tali evenienze l'Ente provvederà alla sostituzione dei componenti cessati per il restante periodo di carica dell'organo, avvalendosi delle candidature pervenute in sede di procedura selettiva o provvedendo ad una nuova selezione, a discrezione del Presidente.
- La decadenza dall'incarico o dell'organo è formalizzata mediante apposito decreto del Presidente, previa istruttoria dell'Ufficio Personale.
14. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina regolamentare si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.